



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

Roma, 17 settembre 2021  
Prot. 2021/096

Ai soci  
Alle Sedi territoriali  
Ai componenti  
Consiglio di Presidenza ANEC  
Alle Presidenze ACEC e FICE  
Loro Sedi

**Oggetto:** Decreto Legge Covid – obbligo certificazione verde Covid-19

E' stato firmato dal Presidente della Repubblica il decreto legge 16 settembre 2021 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

Il decreto legge definisce le disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo, sia pubblico che privato.

**All'art. 2, disposizioni in ambito lavorativo privato**, si introduce, con modifica al DL 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, quanto segue:

1. **Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.**



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
***PRESIDENZA NAZIONALE***

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi, titolo, al propria attività lavorativa o formativa o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

**All'art. 4, misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi**, si definiscono le modalità con cui le farmacie e le strutture sanitarie devono procedere con la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità indicate per decreto-legge, garantendo applicazione di costi calmierati.

**All'art. 5, durata delle certificazioni verdi Covid-19**, si interviene sulla decorrenza **di validità della certificazione dopo la prima dose vaccinale**, non



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

più dal 15° giorno dopo la somministrazione della prima dose di vaccino bensì **dalla medesima somministrazione.**

**All'art. 8, disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative**, si impegna il CTS ad esprimersi sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative:

*“Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.”*

Un cordiale saluto.

Il Direttore Generale  
(Simone Gialdini)